

## SANATORIA SOFT

# Stranieri, nessuna sanzione per la denuncia tardiva

Cirioli a pag. 32

Faq del ministero dell'interno sull'impiego dei lavoratori in attesa della sanatoria

## Stranieri, ritardo non punito Nessuna sanzione per la tardiva denuncia del rapporto

DI DANIELE CIRIOLI

**N**on è sanzionata la tardiva comunicazione obbligatoria d'assunzione dello straniero in attesa di regolarizzazione e neppure il tardivo pagamento dei relativi contributi Inps per i rapporti di lavoro instaurati fino al 24 luglio, data della circolare che rende possibile, nell'attesa della definizione della procedura di emersione, iniziare a svolgere l'attività lavorativa per il datore di lavoro che ha presentato la domanda di sanatoria. A precisarlo è una Faq pubblicata sul sito del ministero dell'interno, relativamente al condono sul lavoro nero in scadenza il prossimo 15 agosto.

### Si all'assunzione in attesa di sanatoria.

Una prima Faq, nel riprendere le indicazioni fornite dai ministeri del lavoro e dell'interno nella citata circolare del 24 luglio n. 2339/2020 (si veda ItaliaOggi del 28 luglio), chiede di sapere se è possibile, nelle more della definizione della procedura d'emersione, inizia-

re a lavorare per il datore di lavoro che ha fatto domanda di emersione. La Faq risponde affermativamente: sì, in quanto è l'art. 103 comma 6 del dl Rilancio (n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020) a prevedere espressamente tale possibilità. Atteso che l'instaurazione di un rapporto di lavoro può avvenire soltanto a fronte della trasmissione di una comunicazione obbligatoria ai centri per l'impiego competenti, all'Inps, all'Inail e all'Inl (c.d. «Co» effettuata tramite modulo Unilav), e poiché non sono previste deroghe all'obbligo, aggiunge la Faq, in questi casi il datore di lavoro deve assolvere agli ordinari adempimenti. In altre parole, il solo fatto di aver inviato l'istanza di regolarizzazione, non rappresenta in nessun modo un'azione sostitutiva all'invio della Co, restando quindi necessario che il datore di lavoro assolva a tale adempimento. Solo a fronte di questo evento, precisa la Faq, il rapporto di lavoro si considera instaurato e valido.

### Niente sanzioni sui ritardi.

La seconda Faq, che sembra il continuo della prima, chiede come comportarsi nel caso in cui il lavoratore abbia iniziato a svolgere attività lavorativa dopo l'invio dell'istanza di sanatoria, ma senza trasmettere la Co. In questi casi, spiega la Faq, è ammesso l'assolvimento dell'obbligo in ritardo, indicando una data d'inizio del rapporto di lavoro successiva al giorno dell'invio della domanda di regolarizzazione con valenza ora per allora. Ciò nell'esclusivo fine di sanare solo situazioni preesistenti alla data della pubblicazione della circolare, cioè al 24 luglio. Pertanto, prosegue ancora la Faq, «ai datori di lavoro non saranno comminate le sanzioni per la tardiva comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro, né per tardivo pagamento di contributi previdenziali, se il rapporto di lavoro è avvenuto in una data compresa fra la data d'invio dell'istanza e il 24 luglio 2020, data di pubblicazione della circolare». Tale trasmissione, anche se in ritardo rispetto alle tempistiche

ordinarie (si ricorda che l'adempimento d'invio della Co va fatto entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro), va effettuata con le consuete modalità.

### Serve il codice fiscale del lavoratore.

Infine, la Faq precisa che, per poter procedere alla Co, anche tardiva, occorre che il lavoratore straniero sia in possesso di un codice fiscale, anche provvisorio, quale elemento essenziale richiesto nella compilazione della stessa Co. Se lo straniero ne è sprovvisto, occorre attendere che il ministero dell'interno termini la procedura d'acquisizione dall'agenzia delle entrate. Nel periodo di attesa dell'attribuzione del codice fiscale, conclude la Faq avvertendo il datore di lavoro, va tenuto conto che il lavoratore gode delle coperture previdenziali e assicurative solo dal giorno indicato nella Co. Ciò a significare che non è mai possibile impiegare lavoratori in periodi non preventivamente dichiarati tramite Co.

— © Riproduzione riservata —

## Sanatoria in dirittura d'arrivo

<b>Scadenza</b>	Le domande di regolarizzazione si presentano dal 1° giugno al 15 agosto
<b>Due sanatorie</b>	Le procedure di regolarizzazione sono due: 1. per l'emersione rapporti di lavoro 2. per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo a stranieri presenti in Italia
<b>Settori ammessi</b>	La regolarizzazione opera limitatamente ai seguenti settori: agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

